



14503/19

28 MAG. 2019

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ACQUI - ESENTE DEBITA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 7721/2015

Cron. 14503

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Presidente - Ud. 20/03/2019
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7721-2015 proposto da:

FRANCESCO, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e

difende;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO SEDNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- **intimata** -

avverso il decreto n. 453/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2015 R.G.N. 3273/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. CARLA
PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito

»

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile, con decreto n. 453 del 5.2.15, depositato il 16.2.15, ha respinto l'opposizione del sig. Francesco al decreto con cui era stata parzialmente rigettata la domanda del medesimo di ammissione allo stato passivo del fallimento della società Sedna s.p.a..

2. Il Tribunale ha ritenuto che il sig. dirigente ex dipendente della Sedna s.p.a., non avesse fornito la prova, di cui era onerato, di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie e, quindi, del diritto all'indennità sostitutiva delle stesse.

3. Ha escluso il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso sul rilievo che la dichiarazione di fallimento determini la oggettiva e totale impossibilità per gli organi della procedura di ricevere la prestazione, con facoltà per il curatore di proseguire l'esercizio dell'impresa ed anche i rapporti di lavoro oppure, come nel caso di specie, di recedere dal rapporto con i dipendenti senza alcun obbligo risarcitorio.

4. Ha respinto la domanda di indennità supplementare per il difetto del presupposto della ingiustificatezza del licenziamento.

5. Avverso tale decreto il sig. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il fallimento Sedna s.p.a. in liquidazione è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso il sig. ha dedotto la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per essere la motivazione dello stesso del tutto avulsa dalla realtà dei fatti rappresentati dalla parte.

2. Il ricorrente ha sottolineato come il Tribunale non avesse considerato che il licenziamento era stato intimato prima del fallimento e che l'indennità supplementare era stata richiesta ai sensi dell'accordo del 27.4.95.

3. Col secondo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il

giudizio, al fine dell'indennità sostitutiva del preavviso, cioè l'essere stato il licenziamento intimato prima della dichiarazione di fallimento della società.

4. Col terzo motivo il sig. _____ ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., dell'art. 72, R.D. n. 267 del 1942.

5. Ha sostenuto che, ove anche il licenziamento fosse stato intimato dopo la dichiarazione di fallimento o in conseguenza della stessa, sussisterebbe comunque il diritto del dirigente all'indennità sostitutiva del preavviso, in base all'art. 2119, ultimo comma, c.c. (secondo cui "non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda") e alla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 1832 del 2003).

6. Col quarto motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'accordo sull'indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale del 27.4.1995, per avere il Tribunale respinto la domanda di indennità supplementare.

7. Ha dedotto l'erronea interpretazione dell'accordo del 27.4.1995 argomentando come esso riconosca il diritto all'indennità supplementare indipendentemente dalla motivazione del recesso e purché la soppressione del posto di lavoro costituisca conseguenza della situazione di crisi aziendale; ha precisato come nel caso di specie la società fosse stata messa in liquidazione il 25.3.13 ed il licenziamento fosse stato intimato il 5.4.13, con motivazione che faceva espresso riferimento alla cessazione dell'attività aziendale dovuta alla congiuntura economica non favorevole.

8. Col quinto motivo di ricorso il sig. _____ ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. per avere il Tribunale escluso che i cedolini paga avessero natura di riconoscimento di debito e quindi negato l'ammissione al passivo dei crediti per indennità sostitutiva delle ferie e festività.

9. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto poiché, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla

motivazione deve intendersi ridotto - alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi - al "minimo costituzionale", nel senso che «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass., S.U. n. 8053 del 2014).

10. Alla luce di tale criterio, deve escludersi che il tessuto motivazionale della decisione impugnata si collochi al di sotto del cd. minimo costituzionale, non potendo dirsi né meramente apparente - tale essendo solo la motivazione che, «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., S.U. n. 22232 del 2016) - né contraddittoria o incomprensibile.

11. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

12. Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel nuovo testo applicabile *ratione temporis*, è denunciabile per cassazione l'ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.

13. Il decreto impugnato ha escluso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso "per essere venuto meno il rapporto di lavoro in conseguenza della

dichiarazione di fallimento". Il decreto ha del tutto ignorato il fatto rappresentato dalla anteriorità del licenziamento rispetto alla dichiarazione di fallimento della società.

14. La data di intimazione del licenziamento costituisce indubbiamente un fatto, nel caso di specie dirimente ai fini della disciplina applicabile quanto alle conseguenze dell'atto risolutivo del rapporto. La disciplina è, infatti, differente, a seconda che il licenziamento si collochi prima o dopo la dichiarazione di fallimento della società datoriale e sia quindi intimato da quest'ultima oppure dal curatore del fallimento.

15. Il fatto della anteriorità del licenziamento rispetto alla dichiarazione di fallimento, avente carattere decisivo, risulta puntualmente dedotto negli atti di causa. Nel ricorso in esame è trascritta la lettera di licenziamento recante la data del 5.4.2013 (pag. 4), anteriore alla dichiarazione di fallimento della società avvenuta con sentenza del 21.5.2013; sono inoltre riportati per estratto l'atto di insinuazione al passivo (pag. 13) e il ricorso in opposizione allo stato passivo (pag. 3), contenenti identica allegazione, ed è specificata la collocazione processuale dei documenti e degli atti appena citati.

16. Anche il terzo motivo di ricorso (logicamente condizionato dall'esito dell'accertamento in fatto sulla data del licenziamento) è fondato.

17. La Corte territoriale ha errato in diritto laddove non ha considerato il contenuto precettivo del capoverso dell'art. 2119 c.c. secondo cui il fallimento dell'imprenditore non è fatto idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto di lavoro

18. Difatti, il fallimento, non comportando la cessazione dell'impresa, non determina la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del fallito né per impossibilità sopravvenuta né per giusta causa; ma può soltanto costituire giustificato motivo di recesso del curatore nell'esercizio dei poteri di gestione che gli competono per legge, ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 3, L. n. 604 del 1966, (Cass. n. 3493 del 1979; n. 648 del 1988; n. 2237 del 2017).

19. Si è precisato (Cass. n. 522 del 2018; n. 7473 del 2012) come in caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir

meno dell'obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ex art. 72 l.fall., "ratione temporis" applicabile, nell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi; ne deriva che, qualora sia accertata la illegittimità del licenziamento intimato dal curatore, il lavoratore ha diritto all'ammissione al passivo fallimentare per il credito risarcitorio che ne consegue, corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella della reintegra.

20. Il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

21. E' vero che il decreto impugnato ha negato l'indennità supplementare per difetto di allegazioni e prove sulla ingiustificatezza del recesso, laddove la domanda del dirigente era volta ad ottenere l'indennità prevista dall'accordo interconfederale del 27.4.95. Tuttavia, le censure mosse non risultano conferenti e decisive mancando qualsiasi allegazione sulla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti richiesti dal citato accordo 27.4.95. Quest'ultimo riconosce il diritto del dirigente all'indennità supplementare nei casi in cui l'azienda risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato "in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, riconosciute con il decreto del Ministero del lavoro di cui all'art. 1, comma tre, della legge 19 luglio 1994 n. 451, nonché delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1984 n. 863"; nessuna deduzione è contenuta nel ricorso in esame, e con riferimento ai precedenti gradi di giudizio, sulla sussistenza di tali elementi.

22. Il quinto motivo di ricorso, formulato come violazione dell'art. 1988 c.c., è inammissibile atteso che il ricorrente non ha specificato in che modo e in quali atti processuali, di cui avrebbe dovuto trascrivere il contenuto, avesse dedotto l'avvenuta ricognizione di debito da parte datoriale ai fini dell'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività.

P.Q.M.




R.G. n. 7721/2015

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 20.3.2019

Il Consigliere est.

Dott.ssa Carla Ponterio



Il Presidente

Dott. Federico Balestrieri



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 28 MAG. 2019...

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

